

5.2. Imposta di successione e donazione¹

L'imposta di successione e donazione, abolita nel 2001, è stata reintrodotta nel 2006 e riguarda la tassazione dei trasferimenti di beni realizzati a titolo gratuito attraverso successione, rispettivamente mortis causa e inter vivos, e nasce con l'acquisto della qualità di erede o di donatario.

L'aliquota da applicare nel calcolo dell'imposta di successione e le relative franchigie dipendono dal grado di parentela.

Eredi/legittimari	Aliquote e franchigie imposta di successione (per la successione apertasi dal 3 ottobre 2006)	Imposta ipotecaria su immobili	Imposta Catastale* su immobili
Coniuge o parenti in linea retta	4% per la parte eccedente la franchigia di 1.000.000 € (per ogni beneficiario)	2%	1%
Fratelli e sorelle	6% per la parte eccedente la franchigia di 100.000 € (per ogni beneficiario)	2%	1%
Parenti fino al 4° e affini fino al 3°	6% senza franchigia	2%	1%
Altri soggetti (es. convivente)	8% senza franchigia	2%	1%
Soggetti portatori di handicap	8% per la parte eccedente la franchigia di 1.500.000 €	2%	1%

* *Se prima casa per uno dei beneficiare imposta fissa di 168 euro.*

Fonte: Co. 77, 78 e 79 dell'art. 1 della L. 296/2006

tab. 5 - L'imposta di successione

Una specifica attenzione è stata data dalla normativa italiana sul trasferimento d'impresa. Attraverso l'esenzione dell'imposta di successione, si favorisce la continuità dell'impresa o di alcuni rami, di quote sociali e di azioni (art.3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990, come modificato da finanziaria 2007).

Le condizioni di applicabilità dell'esenzione sono tre:

- il beneficiario è il discendente (per le successioni aperte dopo il 03/10/2006) e/o il coniuge (per le successioni aperte dopo il 1-1-2008)² del de cuius;
- l'erede deve acquisire il controllo della società attraverso la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- l'erede si impegna espressamente, con apposito atto, alla gestione dell'impresa nei cinque anni successivi (altrimenti decade l'agevolazione e la sanzione amministrativa è pari al 30% su ogni importo non versato).

Occorre evidenziare che il sistema di tassazione italiano relativo alla successione è più favorevole rispetto ad altri paesi Europei ed introduce elementi di deroga all'applicazione integrale della tassa di successione a difesa della continuità di impresa.

Di fatto, anche tenendo conto dei requisiti per tassare il trasferimento della proprietà d'impresa in linea retta di parentela, si può dire che il passaggio generazionale dell'impresa di famiglia è detassato ed esente, condizione dunque estremamente favorevole ed allineato alle normative UE in materia.

¹ Per riferimenti normativi e approfondimenti sul tema si vedano: DL 262/2006; D. Lgs. 346/90; Testo Unico Imposta sulle successioni e donazioni; L'imposta sulle successioni, report tratto dal sistema Integrato Eutekne, 6.9.2010.

² Si veda L. 244/2007, art. 1, comma 31

Va anche notato positivamente che la tassazione del passaggio di proprietà è coerente ed uguale in tutte le forme di trasferimento, quali:

- successione mortis causa;
- donazione;
- patti di Famiglia ex art. 768 bis e seguenti del Codice Civile;
- trust

che utilizzano le stesse aliquote, franchigie ed esenzioni.

In conclusione:

il contesto tributario nel quale si muove il passaggio generazionale è positivo per quanto riguarda le imposte indirette (successione e donazione) mentre per le imposte dirette (dividendi e capital gain) si evidenziano margini di miglioramento.

Infatti il sistema fiscale dovrebbe favorire gli investitori di lungo periodo in quanto permettono all'impresa di crescere nel tempo, mentre il nostro ordinamento tributario non differenzia la tassazione di capital gain fra investitori di lungo termine (imprenditore familiare) e di breve termine (speculatore), né per il capital gain né per i dividendi. Un primo passo in tale direzione potrebbe essere rappresentato dalla differenziazione di trattamento degli investitori di lungo termine e di breve termine come soluzione per favorire la continuazione dell'attività di impresa familiari.

Un elemento da valutare favorevolmente è la tassazione dei redditi dei Trust, che avviene su base IRES quale Ente non commerciale.

In questo ambito i dividendi vengono tassati al 1,375% ed il capital gain di partecipazioni qualificate al 13,673% (Imponibile abbattuto al 49,72% ed aliquota IRES 27,5%). Si tratta di una condizione molto favorevole della tassazione dei medesimi redditi in capo alle persone fisiche (aliquota combinata massima del 22,374%) pur mantenendo i fondi a disposizione delle esigenze della famiglia tramite il Trust. Semmai potrà sollevare qualche obiezione il trattamento del dividendo, differente dalla tassazione del capital gain IRPEF, in una forma che non incentiva il mantenimento di risorse finanziarie in azienda.